



Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona



RIVIERA LIGURE DELLE PALME

APPROVATO CON DELIBERA C.C. 3 DEL 26.02.2010

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 18 DEL 26.04.2010

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 11 DEL 12.04.2011

INTEGRATO CON DELIBERA C.C. N. 36 DEL 08.06.2011

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 56 DEL 12.12.2012

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

MORTE

PROCEDURE "POST MORTEM"

FUNERALI E TRASPORTI FUNEBRI

DALL'ART. 1 ALL'ART. 24

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i Servizi Mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri in osservanza delle disposizioni delle Leggi Sanitarie e del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.

Articolo 2

VIGILIANZA E MANUTENZIONE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Articolo 3

RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a loculi, ossari).

Articolo 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed espressamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

In particolare sono servizi gratuiti:

- a) l'esame necroscopico
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri
- c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate delle persone non abbienti
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune
- f) il feretro per le salme di persone in stato di indigenza ed i cui familiari non siano in grado di sostenere la relativa spesa.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90, alla cui tenuta ed aggiornamento provvedono gli addetti.

Sono tenuti inoltre ben visibili al pubblico presso l'Ufficio Comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura
- b) copia del presente regolamento
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione

TITOLO I PERIODO DI OSSERVAZIONE

Articolo 6 CHIUSURA FERETRO

Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, né essere sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumata, tumulata, oppure sottoposta a conservazione in cella frigorifera, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli art.8 e 9 del D.P.R. nr.285/90.

Articolo 7 SORVEGLIANZA

Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza. Nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

TITOLO II FERETRI

Articolo 8 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti - preferibilmente di tessuti naturali - o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL competente per territorio detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 9 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di rapida deperibilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc...);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR 285/90;

per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura;

per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 KM, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27, 28, e 29 del DPR 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;

cremazione:

la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso.

Laddove invece il trasporto si esegua entro i 100 KM dal Comune di decesso e comunque entro i confini regionali, la cassa potrà essere di legno con l'aggiunta del dispositivo barriera (materiale diverso da quello previsto dall'art. 30 DPR 285/90). L'uso del dispositivo barriera è obbligatorio oltre i 100 KM in alternativa alla zinco per salme destinate alla cremazione.

I trasporti di salme di persone morte per malattie infettive-diffusive vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al precedente punto b).

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini della sepoltura cui è destinata.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta produttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione autorizzati dal Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Mortuaria - Organismo consultivo istituito presso la Regione Liguria.

Articolo 10 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.12 lettera a) e lettera d) per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla base dei dati forniti dal Servizio di Assistenza Sociale, tenendo conto dei parametri di valutazione stabiliti dal Regolamento del Distretto Sociale n. 24.

Articolo 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO III

DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 12

CONSTATAZIONI DI DECESSO

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, all'Ufficiale dello Stato Civile, la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministro della Sanità.

In caso di morte senza assistenza medica così come predisposto al punto 2.3. della circolare N 24 del 24.06.1993, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dall'ASL territoriale.

L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli art.39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato dell'Azienda ASL stessa e svolte ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 285/90, il quale deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Il medico curante o il necroscopo, nei casi di morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di osservazione, propone al Sindaco il loro trasferimento al deposito di osservazione.

Articolo 13

REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- (1) Il sanitario che nelle predette visite, come anche in seguito a riscontro diagnostico, in sede di autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da

causa delittuosa o comunque non dovute a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli art.365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale, in tali casi il rilascio del nullaosta per il seppellimento spetta all'Autorità giudiziaria. Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

- (2) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

TITOLO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14 MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO

- (1) La fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza sindacale.
- (2) In ogni caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 15 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato, senza diritto di privativa, da parte dei privati in possesso di licenza di agenzia di pompe funebri.

Articolo 16 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento:

- 1) gratuiti**, con spese a carico del Comune (funerale di carità), per le persone a) indigenti, b) appartenenti a famiglia bisognosa, c) per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2) a pagamento quanto siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali almeno uno dei seguenti:

- a) feretro diverso da quello fornito gratuitamente ai sensi dell'art. 12 comma a) e d);
- b) la sosta durante il percorso;
- c) i manifesti indicanti il nominativo della salma;
- d) il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali.

I familiari del defunto hanno la libera scelta dell'Impresa di pompe funebri. Questa ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Ufficio Serv. Cimiteriali, mediante la compilazione di un apposito modulo prestampato, il conferimento dell'incarico con l'indicazione del tipo di sepoltura richiesta dai familiari del defunto: inumazione, tumulazione, cremazione.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune se trattasi di persone sconosciute. Negli altri casi l'impresa di Onoranze funebri che esegue il trasporto all'obitorio dovrà farsi pagare il servizio dai familiari del defunto.

Articolo 17 CARRI FUNEBRI

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

Articolo 18 DECRETO PER IL TRASPORTO

Il trasporto di una salma, o di parti di cadavere, o di resti mortali o di ossa umane, fuori dal Comune, è sempre e comunque autorizzato dal Sindaco.

L'autorizzazione in questione deve essere consegnata al custode dei cimiteri.

Qualora il trasporto interessi altri Comuni, oltre a quello di destinazione, il decreto di cui trattasi dovrà essere trasmesso a tutti i Sindaci interessati.

Articolo 19 SIGILLO DEL FERETRO

Per i feretri destinati ad essere trasportati fuori dal territorio comunale, nel termine massimo di ore 60 dal decesso, verrà applicata la normativa prevista dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Articolo 20 ORARIO DEI TRASPORTI

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Dirigente disciplina i percorsi consentiti.

Articolo 21 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. Ogni trasporto di salme, non effettuato durante un funerale formale, deve essere svolto con le tendine del carro funebre chiuse.
2. In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre, o, negli altri mesi in località che siano raggiungibili con il mezzo prescelto dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceverà il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 22 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive- diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto della salma, l'eventuale divieto di corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per la disinfezione.
- (2) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti per ragioni di sicurezza.

- (3) Per le salme che risultano portatrici di radioattività il Dirigente della ASL, competente per territorio, dispone le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 23

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE E TRASPORTI PER L'ESTERO

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il nulla osta rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente per territorio.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune dove la salma viene trasferita e dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

- (2) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso.

- (3) La regione Liguria con delibera di Giunta n. 258 del 14/03/2002 ha individuato nell'organo del Sindaco l'autorità competente al rilascio sia del passaporto mortuario, già di competenza del Prefetto, per trasferimento all'estero di salme in paesi aderenti alla convenzione internazionale di Berlino che del decreto di autorizzazione trasporto all'estero, fuori dei casi previsti dagli accordi internazionali, munito del nulla osta per l'introduzione dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta.

Le imprese di O.F. operanti sul territorio comunale dovranno versare alla Tesoreria Comunale all'inizio di ogni mese un acconto per il pagamento dei diritti cimiteriali di trasporto (rimborso stampati) che verrà quantificato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali sulla base dei servizi funebri svolti nel mese precedente, salvo conguaglio delle somme a credito o a debito che dovessero risultare alla fine del trimestre successivo dal rendiconto dello stesso Ufficio. Il diritto per il rimborso stampati è fissato ogni inizio anno, con delibera della Giunta Comunale per ogni trasporto.

La mancanza del versamento iniziale, entro tre giorni dalla richiesta alla ditta, autorizza il Sindaco o suo delegato a sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salme.

Articolo 24 **TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino 10/02/1937 sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto. Detta autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione, esumazione, o estumulazione ed infine la destinazione. Anche il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura anche a freddo e recante il nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI
DALL'ART. 25 ALL'ART. 48

TITOLO V CIMITERI

Articolo 25 ELENCO CIMITERI

Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei Cimiteri di Pietra Ligure, capoluogo e della Frazione di Ranzi.

Articolo 26 DISPOSIZIONI GENERALI-VIGILANZA

E' vietato il seppellimento di salme in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. 285/90.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

La manutenzione e la custodia dei cimiteri, così come le operazioni d'inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti anatomici, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono al Comune inoltre le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

Articolo 27 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

Nell'ambito dei Cimiteri possono essere destinati fattori o campi o porzioni di essi a "reparti speciali" per appartenenti a religioni non cristiane; a comunità di stranieri; per il seppellimento di arti, pezzi anatomici, derivanti da trattamenti ospedalieri e feti.

Per gli arti, i pezzi anatomici e i feti, si deve procedere alla cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dal Dirigente Medico della Direzione Sanitaria correlata con il nulla osta igienico sanitario al seppellimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica, tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale. L'autorizzazione al seppellimento di arti, pezzi anatomici e feti deve esser rilasciata con ordinanza del Sindaco, la cui durata non può eccedere i mesi due.

Articolo 28
AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite - senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme delle persone decedute nel territorio comunale o di coloro i quali - ovunque deceduti - avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e del luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di tomba privata individuale o di famiglia.

Articolo 29
AMMISSIONE AL CIMITERO DI RANZI

Nel cimitero frazionale di Ranzi, sono, in via prioritaria, accolte le salme delle persone che vi risiedevano al momento del decesso. Per quanto attiene alla assegnazione dei loculi dovranno applicarsi le disposizioni previste dal successivo Articolo 51) anche per i residenti nella frazione.

TITOLO VI
INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 30
INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata trentennale effettuate in aree in concessione.

Entrambe le operazioni sono soggette al pagamento della tariffa fissata dalla Giunta Comunale, nel rispetto della Legge n. 26 del 28/02/2001, prima del rilascio della relativa fattura.

Articolo 31 CIPPO

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta - salvo diversa soluzione prescelta dai privati - da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 55 dal piano di campagna. I copritomba devono essere tutti aperti e non devono superare la misura di cm. 150 di lunghezza. Il marmo di rivestimento non deve superare cm. 3 di spessore.

L'autorizzazione all'installazione di copritomba è autorizzata dall'Ufficio Serv. Cimiteriali, previo anticipato pagamento del diritto stabilito dalla G.C.

E' vietato mettere copritomba nei campi di rotazione, sino a che non siano stati ultimati tutti i lavori nel campo stesso. Intorno ad ogni tumulo ricoprente ciascuna fossa, per un certo periodo di tempo sino al riassetto completo della terra devono essere posate, a seguito di autorizzazione, solo catene che ne delimitano lo spazio.

L'installazione dei copritomba e delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno interamente carico ai richiedenti, o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà con le modalità e i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 32 TUMULAZIONI

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono soggette a concessione a seguito di sottoscrizione di contratto ed a pagamento anticipato, della corrispettiva tariffa stabilita dalla G.C. relativamente ai diritti per tumulazione e chiusura.

A far data dalla entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure : lunghezza m.2,25 altezza m.0,70 e larghezza m.0,75 . A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'Articolo 76 commi 8 e 9 del DPR. 285/90.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Articolo 33 DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi :

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato.

La durata del deposito provvisorio ed il relativo canone sono fissati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la sistemazione definitiva dello stesso, ove non gli sia stata concessa una proroga per il compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a disporre la inumazione della salma in campo comune, utilizzando il deposito cauzionale di cui sopra.

Tale salma una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata - per realizzare in via postuma la volontà del de cuius - previo pagamento dei relativi diritti.

E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

TITOLO VII ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI

Articolo 34 ESUMAZIONI ORDINARIE

I turni di inumazione ordinaria sono di 10 anni, cui dovranno seguire, alla scadenza del termine, le regolari esumazioni, come da programmazioni disposte dal competente ufficio.

Nel caso di incompleta scheletrizzazione della salma, i resti mortali, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art.85, DPR n.285/90, avranno le seguenti destinazioni:

1. Reinumazione, nella stessa o in altra fossa, anche di altro campo, in contenitori di materiale biodegradabile, su disposizioni dell'autorità comunale;
oppure
2. Avviamento a cremazione, in contenitori di materiale idoneo.

Nel caso di cui al precedente punto 1) – Reinumazioni: esse dovranno essere eseguite aggiungendo e cospargendo i resti mortali indecomposti degli acidi e delle sostanze corrosive, appositamente previsti dalla legge, al fine di favorire ed accelerare i processi di scheletrizzazione.

L'operazione di reinumazione è soggetta al pagamento di apposita tariffa, il cui ammontare è determinato con deliberazione della G.C. – Il tempo della reinumazione è stabilito in anni 3. Per i resti reinumati che venissero rinvenuti allo scadere dei tre anni, indecomposti, si procede a cremazione in conformità a quanto previsto alla lettera c).

Nel caso di cui al precedente punto 2) – Cremazioni: esse si eseguiranno

- a) su richiesta dei familiari;
oppure
- b) su disposizione dell'autorità comunale, qualora si sia preso atto che i processi di mineralizzazione non si sono attuati per la generalità delle salme inumate nei campi sottoposti alle esumazioni ordinarie.
- c) D'ufficio, nei confronti delle salme e/o resti reinumati per i quali non si sia completato il processo di mineralizzazione.

In tal caso l'autorità comunale all'uopo preposta emanerà ordinanza con la quale verrà disposta la cremazione "d'ufficio" delle salme rinvenute indecomposte.

Le operazioni di esumazione possono essere disposte dall'autorità comunale, in qualsiasi periodo dell'anno.

I resti mortali indecomposti devono essere collocati in contenitori

idonei, a spese dei familiari, nei quali saranno apposti appositi talloncini riportanti: nome e cognome, data di nascita e morte del defunto, data dell'esumazione.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno destinate a nuove sepolture.

Articolo 35

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria programmare e disporre le esumazioni in seguito a "rotazione" ordinaria.

Dalle disposte esumazioni deve esser dato avviso al pubblico ed agli aventi diritto, tramite manifesti, almeno 60 gg prima dell'inizio delle operazioni di esumazione programmata, indicando i cimiteri ed i campi interessati alle stesse operazioni.

Annualmente il responsabile del Servizio curerà la stesura di tabulati , distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Articolo 36

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine di 10 anni per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione dirigenziale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per cremazione.

Articolo 37

ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie quelle che si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- A) A richiesta dei famigliari, nel caso di estumazione richiesta dai "familiari", specie nel caso si tratti di sepolture, risalenti nel tempo, di antenati, la richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli eredi e discendenti in senso largo.

L'eventuale estumulazione comunque avvenuta senza il consenso di tutti i discendenti, è da considerarsi "abusiva" a tutti gli effetti.

Eventuali nuove tumulazioni di nuove salme, avvenute al posto di quelle estumulate abusivamente, sono nulle di diritto e devono essere "rimosse" su istanza semplice di chi ne abbia diritto, in quanto "familiare discendente".

L'estumulazione abusiva o "l'appropriazione" di fatto di posti in sepolcri privati di cui non si abbia diritto, comporta la revoca immediata della concessione dell'intera tomba, oltre la sanzione pecuniaria pari al valore del prezzo di 10 loculi pubblici, secondo le tariffe stabilite per questi ultimi, nel momento in cui avviene il fatto.

B) per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, o sussistendo la stessa non è stato però provveduto al pagamento della tariffa all'epoca stabilita, per il rinnovo della stessa concessione, i detti resti saranno collocati in ossario comune.

Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e/o alla cremazione. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco con spesa a carico del privato. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Per le esumazioni ed estumulazioni disposte dalla Autorità Giudiziaria si applica l'Articolo 106 del R.D. 2704/1865.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

La tariffa applicata dal Comune relativa al sopra indicato servizio deve essere pagata dal privato o dall'Impresa di O.F. prima dell'esecuzione dell'operazione di estumulazione e comunque contemporaneamente al rilascio della relativa fattura.

Articolo 38

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne notizia al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione e comunque prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato tra gli atti dell'ufficio.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 39 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o allo scadere delle concessioni passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

TITOLO VIII CREMAZIONE

Articolo 40 CREMATORIO

Nel cimitero potrà essere individuata un'apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio.

Il Comune può avvalersi degli impianti in attività.

E' a carico del Comune di ultima residenza del defunto il costo della cremazione di salma di persona indigente, bisognosa o in caso di disinteresse da parte della famiglia. In tutti gli altri casi i familiari contribuiscono al pagamento di parte della tariffa stabilita dal gestore dell'impianto di cremazione nella misura fissata dalla Giunta Comunale con propria delibera, prima del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione da parte del Sindaco e relativa fattura.

Come previsto dall'Articolo 79 del D.P.R. 285/90, la cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifesta dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione:

- autenticata dal Notaio;
- autenticata ai sensi degli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione delle salme dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

E' consentita inoltre la cremazione in via postuma di una salma già tumulata a seguito del rinvenimento di un testamento in cui il de cuius abbia espresso tale volontà o in esecuzione di una sentenza giudiziaria.

Articolo 41 CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, si fa riferimento alla Legge ed ai regolamenti di attuazione delle stesse, competenti in materia.

TITOLO IX POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 42 ORARIO

I cimiteri seguono l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario di visita.

La visita fuori orario è subordinata al permesso rilasciato dal Responsabile del Servizio da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario in modo da consentire che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il cimitero è chiuso nei giorni indicati a calendario con ordinanza del Sindaco.

In casi eccezionali è consentito effettuare servizi funebri nei giorni di chiusura del Cimitero. In questo caso l'Impresa di O.F. dovrà pagare un diritto fisso stabilito dalla G.C. con proprio provvedimento.

Articolo 43 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato:

- a) Introdurre animali.
- b) L'ingresso a persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso
- c) L'ingresso a coloro che intendano svolgere all'interno del cimitero attività di questua

Articolo 44 Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza la preventiva richiesta dei concessionari e successiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
- (2) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 45 **Riti funebri**

- (1) Nell'interno del cimitero possono svolgersi riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 46

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- (2) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o, secondo la tradizione in lingua latina; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- (3) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (4) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 47

Fiori e piante ornamentali

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- (2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe e la potatura delle piante non appartenenti ai privati.

Articolo 48

Materiali ornamentali

- (1) Dai cimiteri dovranno esser tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti, al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o, se non noti, saranno pubblicati all'Albo Cimiteriale e nella bacheca comunale per giorni sette, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

REGIME DELLE CONCESSIONI

CIMITERIALI

DALL'ART. 49 ALL'ART. 82

TITOLO X CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 49 Sepulture private

- (1) Per la costruzione delle sepulture private, intendendosi per esse cappelle, edicole o monumenti, è concesso l'uso di aree cimiteriali il cui prezzo è valutato a mq. e di manufatti costruiti dal Comune.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
- (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- (7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- (9) Un privato può presentare istanza di ampliamento di una cappella privata concessa in perpetuo. Il Comune non è obbligato ad accogliere tale richiesta.
- (10) L'Ufficio Tecnico Comunale ha l'obbligo di informare per iscritto il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali di tutte le concessioni od autorizzazioni edilizie rilasciande per costruzione, ampliamento, ristrutturazione o quant'altro relativo a tombe o sepolcri privati, comunicando oltre al nome del titolare la concessione tutte le altre condizioni imposte, quali numero e destinazione dei posti salma, obbligo alla manutenzione del sepolcro ecc..

Articolo 50

Durata delle concessioni

Le nuove concessioni dei manufatti costruiti dal comune e delle aree cimiteriali, di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285.

La durata della concessione è stabilita come segue:

- a) 50 anni o 99 anni per i loculi, ossarietti e nicchie cinerarie individuali di vecchia costruzione già concessi . Per i loculi concessi per 50 anni può essere prolungata la concessione fino a 90 anni dietro il corresponsione della somma stabilita a conguaglio (in tariffa) per tale finalità.
- b) 30, 50 o 90 anni con applicazione delle relative tariffe approvate dalla G.C, per i loculi, blocchi di famiglia, ossarietti e nicchie cinerarie di nuova costruzione. La G.C può concedere la scelta della durata della concessione, tra quella minima e massima stabilite , per la quale dovrà essere corrisposta la relativa tariffa.
- c) 99 anni per la concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e/o collettività.

Per le concessioni di cui ai precedenti punti a) b) e c) , a richiesta degli interessati e previo pagamento del canone di concessione previsto in tariffa, è consentito il rinnovo della stessa concessione per uguale periodo.

La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipulazione del relativo contratto o dalla data di sepoltura se antecedente.

Nelle ipotesi di cui all'art.51 c.5) (assegnazione di loculi in vita), l'intero canone di concessione previsto in tariffa viene corrisposto all'atto della prenotazione ma la durata della concessione decorre dalla data di effettiva tumulazione della salma.

Norma transitoria: la presente normativa si applica ai nuovi loculi in costruzione o da costruirsi ed ai rimanenti di vecchia costruzione non ancora assegnati, nonché a quelli che fossero retrocessi.

Articolo 51

Modalità di concessione

1. I loculi per le tumulazioni possono essere concessi o prenotati "in vita" nei casi specifici previsti dal presente Regolamento; in tutti gli altri casi a "decesso avvenuto"; le ceneri derivanti da cremazione possono essere tumulate nelle cellette cinerarie.
Le nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) devono essere assegnate, solo dopo le esumazioni ordinarie dei resti mortali dai campi comuni a coloro che ne abbiano diritto.
2. L'assegnazione dei loculi avviene sulla base degli stessi loculi disponibili;
A "decesso avvenuto", i loculi possono essere assegnati solo a coloro che abbiano maturato un'anzianità di residenza continuativa a Pietra Ligure di anni 10, computati, a ritroso dal momento del decesso; inoltre, a coloro che siano nati a Pietra Ligure e siano successivamente emigrati.
Inoltre, possono essere concessi loculi, dietro consenso deliberato dalla Giunta Comunale, nei casi:
 - a) A persone decedute, non residenti ma i cui ascendenti e discendenti diretti siano residenti nel Comune da oltre 18 anni,
 - b) al coniuge di avente diritto, ai sensi del presente regolamento, la cui salma sia già tumulata presso il cimitero comunale;
 - c) a coloro che, quantunque non nativi di Pietra Ligure; vi abbiano vissuto continuativamente per almeno i primi 18 anni della loro vita;
 - d) a coloro i quali abbiano ricoperto per almeno 5 anni in Pietra Ligure incarichi di tipo istituzionale, religioso e di alto contenuto etico-morale.
3. I resti mortali delle persone inumate nel Cimitero e poi esumate secondo il normale turno di rotazione, qualunque ne fosse stata in vita la residenza, hanno diritto, dietro richiesta di chi ne abbia diritto, ad essere raccolti in cassette di zinco per essere tumulati in celletta ossario.
4. La concessione in uso di ogni sepoltura non può essere assolutamente trasferita a terzi ad alcun titolo ma, solamente, retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. "In vita" la concessione di un loculo può esser effettuata nei seguenti casi:
 - a) avere compiuto i 50 anni, avendo maturato "un'anzianità" di residenza in Pietra Ligure pari o superiore ad anni 18.

b) Coniuge o convivente "more uxorio" di persona deceduta e tumulata, per cui si sia venuta a determinare, successivamente alla tumulazione, la disponibilità di loculi tra loro adiacenti, in seguito a nuova costruzione. In questo caso, previa retrocessione al Comune del loculo occupato dalla salma e traslazione della stessa nel nuovo - per il cui pagamento corrisponderà l'eventuale differenza a conguaglio sul valore del loculo retrocesso - il coniuge o convivente superstite potrà chiedere che gli sia assegnato il loculo ad esso finitimo.

c) Nel caso di loculi di nuova edificazione e nei limiti quantitativi stabiliti dalla Giunta Comunale, possono essere concessi "in vita" "blocchi" di due o quattro loculi contigui tra loro, denominati "Blocco di Famiglia", destinati ad ospitare le salme dei componenti di una medesima famiglia. (art. 49 n.4 lett b)

(7) Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette di zinco contenente i resti mortali o di urne cinerarie appartenenti a salme di familiari dietro pagamento dei diritti di tumulazione.

(8) La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(9) Norme transitorie: nel caso dei "blocchi di famiglia", qualora il numero delle richieste di assegnazione fosse superiore al quantitativo "disponibile", la Giunta Comunale potrà decidere, alternativamente di procedere nei seguenti modi:

a. Tramite il criterio della maggiore anzianità di residenza tra coloro i quali hanno sottoscritto tutte le istanze di assegnazione.

b. Tramite sorteggio : diretto oppure, successivamente all'esperimento delle procedure di cui alla precedente lett.b, tra coloro che hanno parità di titoli.

c. Secondo l'ordine di pervenimento dell'istanza al protocollo dell'Ente.

Art. 52

Uso delle sepolture private

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 49, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.-

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini , fino al 6° grado.-

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.-

(4) Per tutti gli aventi diritto la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare o contitolare della concessione stessa con una formale

dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 art.21, da presentare presso il servizio di Polizia Mortuaria al momento del decesso del proprio familiare.

- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria competente a rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura.-
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione motivata del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria prima del decesso della persona per cui è richiesto il diritto d'uso della sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei contitolari della concessione stessa.-
- (7) Risultano tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.-
- (8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.-
- (9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di miglioramento della fruibilità pubblica del Cimitero.-

Articolo 53 Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite, installate od aggiunte successivamente. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, di sicurezza che di igiene.

Articolo 53 bis Tombe monumentali

Il Comune può deliberare che determinate tombe, per il loro pregio di carattere storico, artistico, architettonico siano dichiarate: "Tombe Monumentali".

Esse non potranno essere modificate nella loro struttura architettonica, né, in caso di mancanza di eredi o aventi diritto, potranno essere alienate o riassegnate in concessione al fine di effettuare nuove tumulazioni. In caso di mancanza di eredi o aventi diritto, la loro manutenzione sarà a carico del Comune.

La "Tomba Monumentale" sarà individuata con una specifica targa da apporsi sul fronte principale della tomba stessa.

Articolo 54

Costruzione dell'opera - Termini

- (1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 49, impegnano il concessionario all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire del sepolcro, pena la decadenza.
- (2) Per motivi che dovranno valutarsi da parte dell'Amministrazione, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi, per l'ultimazione dei lavori.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 55

Divisione, Subentri

- (1) Più concessionari con apposita istanza possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- (2) Detta richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- (3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta "accrescimento" e non "cessione" del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- (4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- (5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione subentrano di diritto nella titolarità della concessione.

- (7) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono più persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari e quindi ad usare la sepoltura o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- (8) Nel caso di famiglia estinta, ed ove non subentrino eredi che ne vantino il diritto di successione decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune dovrà provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 55 BIS AREE LIBERE

Tutte le aree cimiteriali apparentemente "libere", non utilizzate, destinate o occupate da tombe o sepolcri e per le quali non risulti agli atti del Comune, sussistente e valida una regolare concessione cimiteriale, sono considerate ricomprese nel patrimonio demaniale cimiteriale comunale.

Nei casi dubbi, in particolare, nei casi di aree segnate da confini o da antiche delimitazioni, ma non occupate attualmente, né usate in passato da sepolture, o, se anche usate, non provviste di indicazioni onomastiche, verrà apposto idoneo avviso al fine di dar modo agli eventuali interessati di far valere i propri diritti, presentando le relative concessioni oppure i contratti, a suo tempo redatti.

Qualora, siano decorsi invano gg.30 dalla pubblicazione dell'avviso, senza che alcuno abbia esibito titoli concessori o prove valide di titolarità dell'area cimiteriale, la stessa verrà considerata a tutti gli effetti appartenente al demanio cimiteriale comunale.

L'avviso sarà affisso all'Albo Pretorio comunale, nonché in loco, presso l'area cimiteriale in oggetto, e presso le bacheche mortuarie della città.

Articolo 56 Rinuncia a concessione di aree libere

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quanto:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari alla tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune , meno il 20% se la rinuncia avviene entro 10 anni dalla concessione, meno il 30% per un tempo maggiore.
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 57

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 49, salvo i casi di decadenza, quanto:

il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. Nell'ipotesi di cui alla precedente lett.a spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma determinata nella misura della tariffa in vigore al momento della rinuncia, meno il 20% se la rinuncia avviene entro 10 anni dalla concessione, meno il 30% per un tempo maggiore.
3. Nell'ipotesi di cui alla lett.b del precedente comma 1, ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per i manufatti costruiti, determinato, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione allo stato delle opere. In caso la valutazione non fosse ritenuta equa da parte del concessionario, il giudizio sulla congruità del valore dell'indennizzo sarà deferito ad un arbitrato, con spese conciliate tra le parti, sentito il parere del Servizio di polizia mortuaria.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 58

Rinuncia a loculi e cellette

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti, loculi, cellette, costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 49, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. Il concessionario che intende retrocedere uno o più loculi o cellette avute in concessione, dovrà rinunciare a favore del Comune. La rinuncia, dovrà essere valutata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, la quale se deciderà di accettarla, rimborserà il concessionario in base alle tariffe in vigore al momento della cessione, meno il 20% se la rinuncia avviene entro 10 anni dalla concessione, meno il 30% per un tempo maggiore.
3. Nel caso di loculi o cellette avuti in concessione "in vita" e, quindi, solo prenotati, che hanno comportato per il concessionario il solo esborso del 50% della tariffa piena, il rimborso, in caso di rinuncia, sarà computato con il solo riferimento al 50% della tariffa piena in vigore al momento della rinuncia; fermo restando la detrazione del 20% o 30% stabilita al precedente comma nel caso di rinuncia entro dieci anni od oltre, rispetto alla concessione.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 59

Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o parti di area o manufatto o parti di manufatto (specie se non coinvolgano direttamente il sepolcro ma solo parti decorative o non essenziali dello stesso), concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, specie dei passaggi e dei viottoli, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, in tutto o "in parte" (in quest'ultimo caso per la parte che interessa il miglioramento della fruibilità pubblica del Cimitero), previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione. In questo caso saranno a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione, almeno un mese prima, dovrà dare notizia al concessionario ove noto, tramite Raccomandata R.R. o, in caso di impossibilità, mediante pubblicazione di manifesti e pubblicazione

all'Albo Pretorio Comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Il concessionario entro 10 giorni dal ricevimento della Raccomandata R.R. deve presentare le proprie ragioni d'opposizione che il Comune è libero di accettare o meno.

Articolo 60 Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 52, 7° e 8° comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 53;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata tramite manifesti nonché all'albo pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Per i feretri estumulati verrà proceduto conformemente all'art. 86 del D.P.R. 285/1990.

In ogni caso in cui può attivarsi la "decadenza, deve esserne data notizia agli aventi diritto, con notifica tramite raccomandata R.R. della imminente attuazione della procedura. Agli aventi diritto deve assegnarsi un termine perentorio di 30 giorni, entro cui procedere per regolarizzare ai sensi del presente Regolamento, la concessione cimiteriale; decorso invano tale termine, sarà avviata la procedura di decadenza.

Qualora non fosse possibile, individuare gli aventi diritto, si procederà all'avviso di "imminente attivazione della procedura di decadenza" tramite l'affissione di manifesti, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

e a quello del Cimitero, fermo restando il termine perentorio di un mese per la regolarizzazione, decorrente dalla data dell'affissione dei manifesti e della pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio.

Articolo 61 **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda del valore storico, artistico, architettonico e dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
- (3) Il Sindaco, se del caso, potrà provvedere alla concessione dell'area o del manufatto decaduto mediante asta pubblica, da esperirsi con le procedure fissate dalla legge.

Articolo 62 **Estinzione**

- (1) Le concessioni si estinguono, quando gli interessati non abbiano richiesto il rinnovo della concessione:
per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 50.
con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'Ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo XI
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 63
Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.-
- (2) L'autorizzazione all'inizio lavori è subordinata al versamento di una cauzione od alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori stessi, i cui massimali vengono fissati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.- Detta cauzione verrà restituita alla fine lavori previo controllo di quanto eseguito e della mancanza di conseguenze dannose (vedi comma 9 art. 55).-
- (3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.-
- (4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.-
- (5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.-

Articolo 64
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10 settembre 1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.-
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.-

- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni 2 metri quadrati di area concessa;
- (4) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.-
- (5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.-
- (6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche quelle di carattere ornamentale, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.-
- (7) Le costruzioni delle cappelle e Tombe private non possono eccedere l'altezza del muro di cinta del Cimitero, ma restarne al di sotto del culmine di quest'ultimo per almeno 50 cm.

Articolo 65 **Responsabilità - Deposito cauzionale**

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere ed eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.-
- (2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissato dalla Giunta Comunale con apposito tariffario.-
- (3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc., commisurato e valutato a seconda dell'entità dell'opera da realizzarsi, così come stabilito dall'U.T.C., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.-

Articolo 66 **Recinzione aree - Materiali di scavo**

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.-
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.-
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.-

Articolo 67
Introduzione e deposito di materiali

- (1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.-
- (2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.-
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.-
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli, sabbia, terra , calce ecc...-

Articolo 68
Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.-
- (2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dal servizio di polizia mortuaria.-

Articolo 69
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Il Sindaco in occasione del periodo della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per la sospensione di ogni tipo di lavoro.-
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.-

Articolo 70
Vigilanza

- (1) Il Responsabile dell'Edilizia privata dell'Ufficio Tecnico, successivamente al rilascio della concessione amministrativa, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni.-
- (2) Sempre lo stesso Responsabile dell'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione sepolture familiari e propone al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, nel

caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale infruttifero come previsto dall'art. 51 9° comma e dall'art. 66.-

Articolo 71

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché al farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.-
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; è obbligato ad indossare la divisa nel caso questa venga fonita e imposta dal Comune;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.-
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte,
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale,
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento,
 - e) trattenere per sé o per altri cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.-
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce applicazione disciplinare nei confronti del trasgressore.-
- (5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.-

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 72

Funzioni - Licenza

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.-
- (2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza, di cui all'art.115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.-
- (3) Dette Imprese devono essere altresì munite della dichiarazione di incarico a svolgere tutti i servizi ,firmata da un familiare del defunto, autorizzazione che deve essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile; devono altresì consegnare in tempo utile al Responsabile del Servizio Cimiteriale, in forma scritta, tutte le informazioni utili alla sepoltura del defunto (orario funerale, arrivo salma al Cimitero, luogo di collocazione della stessa ecc..)

Le Imprese di Onoranze Funebri operanti sul territorio di Pietra Ligure devono presentare in Comune il tariffario delle prestazioni, indicante il prezzario applicato per i servizi funerari, con indicazione della tipologia del funerale, delle tariffe minime e massime relative al trasporto funebre e dei costi imposti agli utenti per il disbrigo delle pratiche amministrative sanitarie e di assistenza.

Articolo 73 Divieti

- (1) E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
 - e) durante il trasporto di salme con carro funebre, non nei funerali formali, di circolare con le tendine aperte di modo che sia visibile il feretro trasportato. Tale infrazione è sanzionata con l'ammenda di € 200,00.

Articolo 74

Mappa

- (1) Presso il servizio di polizia mortuaria dovrà tenersi un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, anche, con mezzi informatici.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, della situazione relativa alle concessioni e delle variazioni avvenute nei cimiteri del Comune.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 75

Annotazioni in mappa

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 76

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 - 53 del D.P.R.10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 77
Istituzione nuovo schedario dei defunti

- (1) Dovrà essere istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
- (2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) Le generalità del defunto;
 - b) Il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 78.

Articolo 78
Scadenario delle concessioni

- (1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO III
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79
Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi diritto.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o in applicazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco sentita la G.C., non emetta un'ordinanza decisoria, di riguardo.

Articolo 80
Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Fatto salvo quanto riservato dalla legge o dal presente Regolamento alla competenza del Sindaco, della Giunta o degli altri organi burocratici dell'Ente, spetta al Dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti, ivi compresa la stipula dei contratti di concessione, in attuazione delle norme del presente Regolamento.

Articolo 81
Concessioni pregresse

- (1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 82
Sepulture private a tumulazioni pregresse- Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D.21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.